

Massima numero 237 del 19 Gennaio 2022

**Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Soc. Settanta7 S.r.l. – Procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e completamento del Polo scolastico Scuole Seneci e Gnutti– Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: euro 534.798,00– S.A.: Comune di Lumezzane
PREC 236/2021/S**

Riferimenti normativi: Art. 86 d.lgs. 50/2016

Parole chiave: Servizi ingegneria e architettura – Requisiti tecnico-professionali – Elenco dei servizi svolti – Certificato regolare esecuzione

Appalto servizi ingegneria e architettura – Pluralità prestazioni - Certificato regolare esecuzione – Può essere riferito alle singole prestazioni

Il contratto di appalto di servizi di ingegneria e architettura, che contempli a carico dell'appaltatore l'espletamento di una pluralità di prestazioni tecniche scindibili e, dunque, autonome, presenta una struttura che consente di valutare e certificare la corretta esecuzione dei singoli servizi a prescindere dal completamento dell'ultima delle prestazioni dedotte nel contratto. Non v'è ragione, infatti, per ritenere che l'impresa possa richiedere alla committenza pubblica il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto d'appalto sia stato integralmente concluso - nel senso che non residuano più prestazioni dovute a carico di entrambe le parti - ben potendo il RUP attestare la corretta esecuzione delle singole ed autonome prestazioni contrattuali (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ecc).